

Pubblicato il 21/01/2019

N.00438 2019 REG.PROV.CAU.
N. 05233/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5233 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Elio Abrami, Miriam Accardo, Serena Accogli, Marianna Adamo, Mariagiulia Adilardi, Celestina Aiello, Rita Cinzia Albanese, Vincenzo

Roberto Albano, Gaetano Alfano, Pasqualina Alfano, Michela Amarando, Autilia

Alessandra Ambrosio, Gianluca Ambrosio, Pasquale Anastasio, Mirko Angelini, Giambattista Angotzi, Susanna Anselmi, Alessia Antiga, Claudia Apicella, Andrea Aprea, Katia Aprile, Maria Asaro, Antonello Ascione, Tiziana Assante, Mariangela Atti, Francesco Augello, Agostino Auriemma, Bruna Carmela Auteri, Luigia Avino, Elisabetta Bacci, Riccardo Baggio, Giuseppe Baiamonte, Anna Barbato, Sandra Bardo, Francesca Barone, Gianluca Barone, Maria Barone, Angelo Barracu, Sofia Baruffo, Tatiana Basili, Federico Bassini, Elisabetta Bassolino, Rosa Battista, Elena Bellerani, Beatrice Bello, Giulia Bellomo, Marco Bellomo, Giuseppina Beneduce, Maria Giulia Berardi, Dorotea Besia, Giuseppe Bifulco, Graziella

Biondo, Alice Bondi, Lucia Bonelli, Rosaria Bonomo, Grazia Borrelli, Rosa Borrelli, Catia Bosco, Deborah Bosso, Antonietta Bove, Luana Bove, Massimiliano Brambilla, Nunzia Brillantino, Rosaria Brucculeri, Daniela Bruno, Antonio Bruscino, Teresa Brusco, Laura Bucciero, Marco Bugelli, Giovanni Buonocore, Angelica Caccavalo, Rosa Caiazzo, Lorenzo Mario Caimi, Loredana Calaiò, Lucia Calati, Orsola Calcagni, Vincenzo Califano, Giovanna Callegari, Monica Callegari, Paola Callegari, Felice Campetiello, Raffaella Campi, Iolanda Campini, Otilia Campolo, Tonia Campomorto, Mariarosaria Canciello, Anna Laura Canetto, Raffaella Canonico, Sergio Capasso, Tiziana Capasso, Giovanna Capobianco, Fabio Capoccia, Valentina Capoluongo, Stefania Capuano, Annalisa Caputo, Alessandra Carbone, Paolo Cargioli, Stefano Silvio

Piero Carità, Simona Carlisi, Alba Carrabino, Franca Irene Carta, Maria Cartoncino, Mario Casadio, Milena Casciano, Rosario Caserta, Oriana Casparrini, Chiara Castellano, Cristina Castiglioni, Mattia Castiglioni, Simona

Giuseppina Castrianni, Gianluca Casula, Angelo Catricalà, Fausta Maria

Antonia Caudullo, Carmela Cavaliere, Gianluca Cavallo, Diana Centemero, Luca Ceria, Claudia Cerrato, Morena Cerutti, Carmelina Cervone, Carla Chiantese, Emma Chioccia, Livia Ciaccio, Ilaria Cicione, Pierangela

Maria Cimò, Serena Cinelli, Vincenzo

Michele Cipri, Daniela Cireddu, Cristian Cirilli, Pio Salvatore Cirillo, Maricetta Cirmena, Ambra Ciuffetta, Luigi Cobio, Elvira Colasi, Giuseppe Colle, Filomena Colombo, Silvia Conca, Giustina Coppola, Iuliana Corbisiero, Margherita Corvino, Oberdan Cosimi, Francesca

Giuseppina Costanzo, Costantino Costanzo, Domenico Crescenzo, Maria Crescenzo, Angela Crimaldi, Gerardo Criscuolo, Annunziata Cristiano, Maria Vittoria Cucciniello, Catia Curcio, Giovanni Cutolo, Rita Cuva, Filomena

D'Acunto, Claudia D'Agata, Gaudia D'Alessandro, Antonia D'Alessio, Annamaria D'Alia, Giusi D'Altorio, Alessandra D'Ambrosio, Mauro D'Andretta, Rosa D'Apolito, Francesco De Caria, Rita De Castris, Gennaro Danilo De Gregorio, Federico Maria De Grisogono, Vittoria De Filippo, Raffaella De Martinis, Luciana De Micco, Valentina De Pinto, Brunella De Raffele, Rudi De Sandre, Anna Del Giudice, Michela Del Mastro, Beatrice Delindati, Fabrizio Della Corte, Antonio Della Sala, Filomena Della Valle, Sara Delpiano, Innocente Di Caterino, Rosa Di Crescenzio, Giuseppe Di Cristina, Giuseppina Di Giacomo, Nicoletta Di Leo, Angela Di Lillo, Antonino Di Mauro, Naida Di Nino, Immacolata Di Noia, Giovanna Di Nuzzo, Sebastiano Di Ronza, Giuseppe Di Stefano, Dora Dixit Dominus, Giuseppina Domina, Giuseppe Donatiello, Viviana Donnarumma, Gregorio Elia, Maria

Giuseppina Eremita, Silvana Esposito, Luca Francesco Fabozzi, Antonia Falco, Francesco Falco, Veronica Falco, Tonina Falgetano, Eleonora Fanizzi, Veronica Farnararo, Chiara Fasanaro, Linda Fasano, Fiammetta Favretto, Rosanna Federico, Gaetano Felaco, Claudia Feliziani, Ciro Femiano, Rita Ferrante, Anna Finelli, Carlo Fiorentino, Angela Forino, Carmen Forino, Concetta Formicola, Silvia Fortunati, Antonella Franco, Immacolata Franco, Carmine Franzese, Sabino Maria Frassà, Fabio Vincenzo Frazzitta, Gabriele Fronte, Danila Gaeta, Clelia Galeone, Elia Gallo, Sofia Gallo, Simone Gardini, Rosa Gargiulo, Ivano Garofalo, Serafina Garofane, Elena Gazzillo, Claudia Geremia, Luana Gerratana, Rossella Gerretti, Melania Giacalone, Ilenia Giardina, Carmela Giordano, Giuseppe Giordano, Valentina Giovinazzo, Natalina Giraldi, Andrea Girardi, Francesco

Domenico Giudice, Giuseppina Giusto, Vincenza Giusto, Marcella Grasso Peroni, Michele Grazioso, Emmanuela Greco, Francesca Greco, Maria Valentina Greco, Martina Greco, Filippo Grete, Claudia Grilli, Anna Maria

Concetta Grillo, Carla Guarino, Nino Guarino, Giuseppe Guarnaschelli, Alessandra

Guastini, Antonio Guercia, Adelina Guerrera, Sabrina Guerri, Benedetta Guida, Daniela Guida, Davide Guida, Carmelo Gullà, Rosalba Iavazzo, Raffaele Iervolino, Esther Imperlini, Debora Improta, Alessia Improta, Emanuela

Michela Anna Ingusci, Gianluca Iodice, Riccardo Iorio, Nunzio Iozza, Loredana Iucolano, Monica Iuliano, Rosangela Iuliano, Mariapina Labriola, Vincenzo Landolfi, Giovanna Lanzutti, Serena Laoreti, Maria Pia Leo, Federica Maria Leone, Maria Rosaria Leonese, Massimiliano Lepera, Pasqualina Lettieri, Fabio Licitra, Micaela Limata, Rosa Litto, Daniela Lo Giudice, Tita Lo Nigro, Eleonora Lo Torto, Maria Pia Lombardi, Tania Lombardozzi, Carla Longobardi, Francesca Lorusso, Giuseppe Losco, Sara Lucatelli, Silvia Lucchetti, Mara Luciani, Emilia Lusi, Alessandra Lutz, Annalisa Macario, Fabio Maccioni, Anna Lisa Madonia, Anna Madonna, Valentina Maglio, Giulia Magnago, Matteo Maiavacca, Antonietta Maietta, Sabrina Manfredi, Stefania Manfrellotti, Luigi Manganiello, Maurizio Manganiello, Antonietta Manzi, Claudia Manzi, Antonella Manzo, Simona Marciano, Maria Grazia Mariani, Sara Mariani, Giovanni Marino, Mariateresa Marino, Stella Marino, Francesco Mariozzi, Dario Marotta, Francesca Marrandino, Rossella Marrazzo, Valentina Martini, Angelo Martone, Stefania

Alfonsa Martorana, Clementina Marucci, Nicola Massaro, Rocco Matonti, Amelia Mattace, Carmela Maulucci, Ernesta Mazzella, Semaan Mazzilli, Maria Meli, Vittorio Mellucci, Cristina Meloni, Giovanna Menditti, Aurora Meo, Francesco Mercadante, Maria Merola, Jole Messa, Giusi Messana, Anna

Alessandra Mesto, Luana Migliaro, Giorgio Militano, Chiara Mincone, Ombretta Molinari, Patrizia Molinari, Patrizia Molinaro, Elisabetta Monaco, Stefano Monaco, Ipolita Montano, Mariateresa Montesano, Filippina Morbino, Giovanna Morelli, Simona Morelli, Vincenzo Mundo, Cristiana Murador, Lucia Muri, Valentina Murru, Anna Musso, Monica Nalini, Anna Napoli, Alessandro Napolitano, Vincenzo Napolitano, Ilaria Nappi, Raniero Nardi, Roberta Nardone, Cosimo

Nasole, Maria Nicolosi, Alessandra Nin, Stefania Notaro, Maria Noto, Cristina Odierno, Rosa Oliva, Martino Olivato, Valentina Orlando, Anna Maria Orsini, Immacolata Paciello, Isabella Pacilli, Arabel Padovan, Luca Palamaro, Francesca Palermo, Annamaria Palmieri, Filomena Papale, Tiziana Papetti, Veronica Papilio, Teresa Papparella, Denise Parisi, Fabio Parisi, Candida Parlato, Luigi Parola, Rosalba Parravicini, Giorgio Paternostro, Ilaria Paternostro, Mariasabina Pesca, Alba Petrillo, Carmen Petrunaro, Caterina Petruzzella, Rosalia Piazza, Attilio Piccolo, Paola Piccolo, Tiziana Pierro, Tiziana Piga, Emanuela Pignatiello, Gabriella Pignoli, Sara Pilato, Carmelo Piluso, Rossella Pimpinella, Sabrina Pino, Roberta Pintus, Mario Pirillo, Veronica Pirone, Rachele Pirozzi, Daniela Pirrò, Raffaella Pisanti, Gaia Piscitelli, Tiziana Piserchia, Lusiana Pitrone, Manuela Pomicino, Generoso Popolo, Grazia Porcaro, Gabriella Porcu, Serena Porricelli, Giuseppe Prestia Lamberti, Alfio Privitera, Adalgisa Prizio, Rossana Profera, Livio Proietti, Cecilia Pronti, Fabrizia Prudeniano, Luisa Puca, Filomena Raia, Maria Rainone, Giuditta Ramella Gal, Claudia Rampon, Maria Rosaria Rana, Paolo Renieri, Michele Rezzuto, Grazia Ria, Jessica Ribaudò, Maria Nunziata Ricciardo, Carola Riccobene, Emanuela

Grazia Maria Richichi, Domenico Riemma, Desenia Rinomato, Ornella Rizzo, Alfredo Robustelli, Cosimo Romano, Serena

Valentina Romano, Valeria Romano, Angelo Romeo, Wanda Romieri, Susanna Ronchi, Agata Valentina Rondine, Mariaida Rossetti, Maria Domenica Rossetti, Vienna Ruocco, Pasqualina Russolillo, Federico Sabatini, Silvia Sabbatini, Antonio Mario Sacco, Claudia Saccone, Giulia Saddemi, Assunta Lorena Salerno, Grazia Salerno, Claudio Sanfilippo, Luisa Sannino, Maria Denise Santalucia, Vincenzo Santonicola, Maria Saraceno, Salvatore Sauchella, Immacolata Saviano, Maria Scala, Dalila Scalera, Marianna Scalzone, Biancamaria Scaramuzza, Maria Schiano, Rosalba Schiavone, Tania Sciortino, Mimmo Scognamiglio, Saverio

Scotti, Paolo Seca, Rosellina Segreto, Andrea Senigaglia, Marianna Sepe, Francesco Serino, Gaetano Serra, Monia Serratore, Giovanni Servodio, Maria Grazia Servodio, Michele Servodio, Giovanna Severino, Fiorella Sgambati, Giovanna Silvestri, Silvana Simeone, Flavia Simonetti, Maria Cristina Sinopoli, Antonella Siracusa, Irene Siragusa, Concetta Siviero, Lavinia Sole, Vincenza Sollo, Vito Antonio Solomita, Gregorio Sommese, Rossella Sonzogni, Marzia Sorgente, Carmen Soriano, Erminia Sorriento, Maria Spada, Valentina Spinelli, Umberto Stefanini, Valeria Stornaiuolo, Noemi Tafani, Monica Taffara, Rosaria Dorotea Tallarita, Stefano Tamagna, Francesco Tamaro, Luigi Tecce, Lisa Tedesco, Fabrizio Temis, Annamaria Teofili, Stefania Terracciano, Agostino Testai, Sonia Tiberia, Melissa Tiberii, Michele Tierri, Roberta Tiziano, Marianna Tolmino, Manuela Tommasi, Francesca Travaglia, Maria Pia Trezza, Romina Tripodi, Liliana Ubaldini, Corrado Uccello, Stefania Ummaro, Dorio Vacca, Manola Vadalà, Antonietta Vaiani, Giovanna Valelè, Martina Valente, Valerio Ignazio Valenti, Carmen Valentino, Salvatore Vasile, Anna Vasinton, Claudia Vasintoni, Loredana Vassolo, Giuseppina Vecchione, Antonietta Venezia, Daniela Ventura, Francesca Verde, Vincenzo Vergara, Stefania Villa, Cinzia Villani, Diego Violo, Elisabetta Visciotti, Stefano Vitagliano, Rosa Calogera Vitellaro, Antonio Vitiello, Fabiola Zacheo, Emanuela Zago, Claudia Zambardino, Angela Pia Zuccaro, Fabiana Zullo, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

Alfredo La Gatta, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Circumvallazione n. 165;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A) del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), recante il bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (artt. 3 e 4), consentendo la partecipazione soltanto in favore dei docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, qualora vada inteso nel senso di escludere i ricorrenti (tutti docenti “precari” in possesso di anzianità di servizio almeno triennale), nonché nella parte in cui disciplina le modalità di presentazione della domanda di

partecipazione (art. 4); B) del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n. 33), recante disciplina delle modalità di espletamento della procedura concorsuale in parola, laddove prescrive i requisiti di ammissione con previsioni illegittime, irragionevoli e discriminatorie; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABRAMI ELIO il 6\11\2018 :

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: D) delle graduatorie definitive di merito relative al concorso per il reclutamento del personale docente indetto con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018, approvate dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali, con propri decreti direttoriali pubblicati sui siti istituzionali, per le classi di concorso e per le regioni richieste dai ricorrenti, come tutte meglio precisate e specificate in epigrafe;

E) dei provvedimenti (di data e protocollo sconosciuti), con i quali gli Uffici Scolastici Regionali disponevano la prosecuzione delle operazioni selettive integrando i calendari, riconvocando le Commissioni esaminatrici, approvando nuovamente le griglie di valutazione ovvero predisponendo un'apposita sessione suppletiva, onde consentire l'espletamento delle prove concorsuali ai candidati destinatari di pronunce cautelari favorevoli di ammissione con riserva alla procedura concorsuale di cui è causa;

F) degli avvisi e/o comunicazioni diramate dagli Uffici Scolastici Regionali sui propri siti istituzionali, contenenti le modalità di acquisizione dei dati relativi ai candidati destinatari di dette pronunce cautelari favorevoli, nonché dei conseguenti elenchi dei candidati ammessi con riserva;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso di cui è causa in quanto muniti di valido titolo

abilitante;

PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di partecipare alle operazioni selettive relative al predetto concorso;

NEL RICORSO PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), recante il bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e second grado in possesso del titolo di abilitazione ai sensi dell'art.12, co. 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (artt. 3 e 4), consentendo la partecipazione soltanto in favore dei docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, qualora vada inteso nel senso di escludere i ricorrenti (tutti docenti “precari” in possesso di anzianità di servizio almeno triennale), nonché nella parte in cui disciplina le modalità di presentazione della domanda di partecipazione (art. 4); B) del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n. 33), recante disciplina delle modalità di espletamento della procedura concorsuale in parola, laddove prescrive i requisiti di ammissione con previsioni illegittime, irragionevoli e discriminatorie; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AMBROSIO GIANLUCA il 21\12\2018 :

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: D) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il

23 novembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A026, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il 05 dicembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A037, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il 30 novembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A047, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, pubblicato il 15.11.2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A047, per il Veneto; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il 03 dicembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A017, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicato il 14 dicembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A029, per il Veneto; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicato il 14 dicembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A030, per il Veneto; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicato il 17 dicembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso ADMM, per il Veneto; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, pubblicato il 14 dicembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso ADSS, per il Veneto; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il 27 Novembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A045, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il 30 Novembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso ADSS, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il 30

Novembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso ADSS, per la Campania; nonché dei Decreti Direttoriali, di data e protocollo sconosciuti, pubblicati sui siti istituzionali dei singoli U.S.R., per le classi di concorso e le regioni, come richiesto dai ricorrenti e meglio indicato e precisato in epigrafe;

E) dei provvedimenti (di data e protocollo sconosciuti), con i quali gli Uffici Scolastici Regionali disponevano la prosecuzione delle operazioni selettive integrando i calendari, riconvocando le Commissioni esaminatrici, approvando nuovamente le griglie di valutazione ovvero predisponendo un'apposita sessione suppletiva, onde consentire l'espletamento delle prove concorsuali ai candidati destinatari di pronunce cautelari favorevoli di ammissione con riserva alla procedura concorsuale di cui è causa;

F) degli avvisi e/o comunicazioni diramate dagli Uffici Scolastici Regionali sui propri siti istituzionali, contenenti le modalità di acquisizione dei dati relativi ai candidati destinatari di dette pronunce cautelari favorevoli, nonché dei conseguenti elenchi dei candidati ammessi con riserva;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso di cui è causa in quanto muniti di valido titolo abilitante;

PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di partecipare alle operazioni selettive relative al predetto concorso;

NEL RICORSO PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), recante il bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola

secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (artt. 3 e 4), consentendo la partecipazione soltanto in favore dei docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, qualora vada inteso nel senso di escludere i ricorrenti (tutti docenti "precari" in possesso di anzianità di servizio almeno triennale), nonché nella parte in cui disciplina le modalità di presentazione della domanda di partecipazione (art. 4); B) del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n. 33), recante disciplina delle modalità di espletamento della procedura concorsuale in parola, laddove prescrive i requisiti di ammissione con previsioni illegittime, irragionevoli e discriminatorie; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che i ricorrenti allegano di esse docenti che operano nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, essendo stati reiteratamente nominati quali supplenti su posti previsti nell'organico dell'Amministrazione scolastica a seguito di scorrimento della relativa graduatoria d'istituto, ovvero sono docenti incaricati di svolgere attività di insegnamento presso Istituti privati paritari afferenti al sistema scolastico nazionale ai sensi della L. 10 marzo 2000 n. 62 e che pertanto – in possesso dei titoli di studio utili ad accedere alle rispettive classi concorsuali – hanno potuto maturare un'anzianità complessiva almeno triennale (doc. 1 del ricorso), computando ciascuna annualità ai sensi dell'art. 489 del d.ggs. 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione dell'art. 11, co. 14 della l. 3 maggio 1999, n. 124 (ossia, avente durata di almeno 180 giorni oppure relativa a servizio prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) impugnando gli atti generali regolatori della procedura di reclutamento indetta con il gravato D.D.G. 1.2.2018 n. 85 recante il bando della procedura riservata ed agevolata di cui all'art. 17, co. 2, lett. b), disciplinata dall'art. 17, co.3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 in esame;

rilevato che, come gli stessi deducenti riconoscono (ricorso, pag. 28), in forza dell'art. 17, co. 3 del D.Lgs. n. 59/2017 cit., la partecipazione all'impugnata procedura è riservata soltanto ai docenti che siano in possesso di valida abilitazione all'insegnamento alla data di entrata in vigore della normativa de qua (31 maggio 2017) laddove per i docenti “non abilitati”, ma in possesso di un'anzianità di servizio almeno triennale, l'art. 12, co. 7 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, disciplina

la procedura concorsuale prevista all'art. 17, co. 2, lett. c), richiamando per il computo dell'annualità le stesse norme citate da parte ricorrente (art. 489 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione dell'art. 11, co. 14 della l. 3 maggio 1999, n. 124, per cui le fattispecie coincidono) procedura avente, diversamente da quella riservata al personale abilitato, natura selettiva;

evidenziato pertanto che la procedura concorsuale disciplinata dal comma 7 cit. (nonché dai successivi 8 e 9) non è stata ancora indetta ed è ontologicamente, strutturalmente e temporalmente differente da quella agevolata di cui è controversia (bandita con l'impugnato DDG n. 85/2018) e consiste in quella prevista dall'art. 17, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 59/2017 ("concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022" etc.), bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe concorsuale e riservata, infatti, "ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti" (art. 17, co. 7, d.lgs. n. 59/2017), vale a dire entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione a siffatto concorso, non ancora indetto, e non a quello impugnato di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 17, co. 7, d.lgs. n. 59/2017;

considerato, quanto ai docenti laureati ma non abilitati e ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo la data del 31.5.2017, che la Sezione si è espressa funditus in senso negativo ai ricorrenti non in possesso dell'abilitazione alla data del 31.5.2017 e ne ha escluso il diritto di partecipare al concorso di cui all'art. 17, co.3, d.lgs. n. 59 /2017 indetto col DDG n. 85/2018 gravato, statuendo in ordine alla legittimità, anche al livello costituzionale, dell'imposizione del predetto requisito per la speciale ed agevolata procedura di cui all'art. 17, co. 2, lett. b) bandita col citato DDG, regolamentata con D.M. n. 995/2017 e disciplinata, nelle sue linee di fondo concernenti principalmente alla fissazione dei necessari tassativi

requisiti, dall'art. 17, co.3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, conforme all'art. 1, co 110 l. n. 107/2015, con varie coeve sentenze del 25.5.2018 tra cui le nn. 5928 e 5930 e con la sentenza 12 giugno 2018 n. 6554, che in questa sede vanno ribadite, con le quali ha giudicato legittima la prescrizione del suindicato requisito prescritto dall'impugnato DDG n. 85/2018 in conformità all'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, non ritenendo altresì non manifestamente infondata la questione di costituzionalità di tale norma di fonte primaria autorizzante la prescrizione di siffatto requisito, in virtù della natura riservata ed agevolata della procedura de qua – derogatoria e speciale rispetto anche agli indicendi concorsi previsti alle lettere a) e c) e successivamente d) dell'art. 17, co. 2 cit. – e della contestuale previsione di questi ultimi concorsi ordinari, aperti alla partecipazione dei soggetti muniti dei requisiti e titoli di studio stabiliti dagli altri pertinenti commi dell'art. 17 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017;

ritenuto ulteriormente, come peraltro già accennato con la sentenza n. 5928/2018, che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 402 del d.lgs. 16.4.1994 n. 297 per i docenti non abilitati non possa predicarsi ed operare relativamente alla impugnata procedura di reclutamento di cui all'art. 17, co. 2, lett. b) e co.3 del d.lgs. 13.4.2017 n. 59, siccome disciplinata da tale fonte, di pari grado e posteriore che non prevede né richiama quella clausola; la quale inoltre si profila confliggente con l'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017 – norma ripetesi, equiordinata e posteriore all'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 oltre che speciale in quanto dedicata alla “disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente” nella scuola secondaria – il quale prescrive tassativamente il possesso, quale requisito ulteriore rispetto ai titoli di studio, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita entro il 31.5.2017 ovvero, per gli insegnanti tecnico pratici, l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento o nella seconda fascia di quelle di istituto alla stessa data;

reputato di dover confermare l'Ordinanza cautelare n. 2698/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO